

**WHISTLEBLOWING
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE**

SOMMARIO

1. NORMATIVA E SCOPO DELLA PROCEDURA.....	2
2. DEFINIZIONI.....	2
3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	3
4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: chi può effettuare una segnalazione	3
5. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO	3
6. COSA DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA SEGNALAZIONE	3
7. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE.....	4
8. MODALITÀ OPERATIVE PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	4
9. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI	5
9.1. Ricevimento e gestione delle segnalazioni	5
9.2. Riscontro della segnalazione	5
9.3. Chiusura della segnalazione	6
9.4. Ritiro della segnalazione	6
10. TUTELE PREVISTE PER IL SEGNALANTE.....	6
Divieto di ritorsioni. Il segnalante non potrà subire ritorsioni per il solo fatto della segnalazione. Per ritorsione s'intende:...	6
11. CASI DI PERDITA DELLE TUTELE	7
12. CANALI ESTERNI	7
12.1 Segnalazione esterna.....	7
12.2 Divulgazione pubblica	7
12.3 Denuncia all'Autorità Giudiziaria	8

Istituto per Anziani "Isidoro Cappelletti" ONLUS Via Cappelletti I., 34, Poggio Rusco (MN)	Rev. 0
WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	Pagina 2 di 7

1. NORMATIVA E SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. whistleblowing), in ottemperanza alle Linee Guida predisposte da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

L'obiettivo della recente normativa sul Whistleblowing è di garantire una protezione efficace per i soggetti che segnalano comportamenti illeciti significativi. Ciò viene realizzato attraverso l'istituzione di canali di comunicazione sicuri, sia interni che esterni all'organizzazione al fine di contrastare e prevenire illeciti comportamentali all'interno delle società/organizzazioni, e incoraggiarne la segnalazione.

La presente Procedura ha, dunque, lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali di seguito indicati, nonché definire le tutele e le misure di protezione poste a tutela dei Segnalanti.

2. DEFINIZIONI

Di seguito alcune definizioni:

- a) **Segnalazione:** comunicazione, sia scritta che orale, relativa a potenziali violazioni, effettuata tramite canali di segnalazione interni o esterni.
- b) **Segnalazione Whistleblowing:** denuncia di violazioni che comportano comportamenti, atti od omissioni dannosi per l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.
- c) **Segnalazione Ordinaria:** comunicazione che non rientra nelle Segnalazioni Whistleblowing in termini di oggetto o soggetto, ovvero riguarda tematiche diverse da quelle specificate nel paragrafo 4 o proviene da soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo 5 della Procedura. Include anche segnalazioni escluse per requisiti stabiliti dal D. Lgs. 24/2023 o in cui il Segnalante sceglie di mantenere l'anonimato o di beneficiare della riservatezza
- d) **Segnalazione Interna:** comunicazione, sia scritta che orale, di informazioni sulle violazioni attraverso canali interni stabiliti dalla Società.
- e) **Segnalazione Esterna:** comunicazione, sia scritta che orale, di informazioni sulle violazioni attraverso il canale esterno di segnalazione attivato da ANAC secondo l'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023. La Segnalazione esterna non riguarda le violazioni del D. Lgs. 231/2001, a meno che possano essere segnalate esternamente (ad esempio, violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea).
- f) **Divulgazione Pubblica:** rendere pubbliche informazioni sulle violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione. La Divulgazione pubblica non riguarda le violazioni del D. Lgs. 231/2001, a meno che possano essere segnalate esternamente (ad esempio, violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea).
- g) **ANAC:** Autorità nazionale anticorruzione.
- h) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- i) **Segnalante o Whistleblower:** la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- j) **Segnalato:** soggetto che, all'interno della Segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di Segnalazione.
- k) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- l) **Gestore della segnalazione:** la persona o l'ufficio interno autonomo oppure il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il Gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.
- m) **Piattaforma:** piattaforma pubblicata sul sito web aziendale che consente di effettuare le Segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e alla non accessibilità da parte di soggetti diversi dai Gestori della segnalazione.
- n) **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- o) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura adottata si applica a tutte le segnalazioni pervenute tramite il canale istituito dall'azienda.

Le Segnalazioni possono essere di due tipologie: “Segnalazioni Whistleblowing” e “Segnalazioni Ordinarie”.

Istituto per Anziani "Isidoro Cappi" ONLUS Via Cappi I., 34, Poggio Rusco (MN)	Rev. 0
WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	Pagina 3 di 7

Le Segnalazioni Whistleblowing sono esclusivamente quelle aventi ad oggetto:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva UE n. 1937/2019), relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori;
5. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 o violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi della medesima normativa.

Tali segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con la Società.

Le segnalazioni ordinarie sono segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli sopra elencati o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 4 della presente Procedura.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: chi può effettuare una segnalazione

I soggetti che possono effettuare segnalazioni e ricadono nell'ambito della tutela ai sensi del D.Lgs. n.24/2023 sono:

- a) i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali della Società;
- b) tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato;
- c) tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomi, di collaborazione con la Società, compresi: gli azionisti, i volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), i somministrati, i liberi professionisti e i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i fornitori e i partner commerciali;
- d) i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi;
- e) la persona che sia venuta a conoscenza della violazione durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali o anche durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

5. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

Secondo la normativa suindicata, la segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza non conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

6. COSA DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA SEGNALAZIONE

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;

Istituto per Anziani "Isidoro Cappi" ONLUS Via Cappi I., 34, Poggio Rusco (MN)	Rev. 0
WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	Pagina 4 di 7

- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.

7. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve essere circostanziata e deve contenere - ove possibile - i seguenti elementi:

- 1) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda ovvero la società o l'ente presso cui si svolge la propria attività lavorativa;
- 2) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- 3) le circostanze di tempo e di luogo in cui in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- 4) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- 5) l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito;
- 6) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- 7) l'allegazione, ove possibile, di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- 8) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrono il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

8. MODALITÀ OPERATIVE PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

In riferimento al D.Lgs. 24/2023, la segnalazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso apposito canale informatico che utilizza il software WhistleTech al seguente link <https://isidorocappi.whistletech.online> disponibile anche sul sito aziendale.

Tale canale permette di inviare informazioni in forma anonima o meno, a libera scelta del segnalante, e di poter successivamente prendere visione del riscontro fornito dalla società. Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che orale.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APPLICATIVO DI SEGNALAZIONE

Segnalazione scritta

Procedere nel modo seguente:

1. Accedere al link <https://isidorocappi.whistletech.online>, cliccare su "compila la tua segnalazione" e compilare il form secondo le indicazioni (si prega di non utilizzare l'indirizzo e-mail aziendale, come richiesto dal Garante Privacy);
2. Compilare il form di segnalazione. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.

La Piattaforma prevede un percorso guidato per il segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti

La piattaforma consente anche di effettuare l'upload della documentazione che il segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore a supporto della propria segnalazione.

La Piattaforma consente, altresì, al Segnalante di essere sempre aggiornato sullo stato della segnalazione trasmessa e di ottenerne il Riscontro.

Al termine della procedura di segnalazione la Piattaforma, infatti, fornirà al segnalante un codice di 16 cifre che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria Segnalazione per:

- ❖ monitorarne lo stato di avanzamento;
- ❖ avere un contatto diretto con il Gestore avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni;
- ❖ ottenere un Riscontro dal Gestore.

La perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Procedura.

La disponibilità del codice è essenziale per poter accedere in qualsiasi istante alla propria Segnalazione, al fine di monitorare lo stato di avanzamento, per fornire informazioni ulteriori rispetto a quanto già segnalato e prendere conoscenza del Riscontro. In mancanza dello stesso, tali operazioni non saranno disponibili.

In tali casi, per motivi di riservatezza a tutela del Segnalante, il codice correlato a ciascuna segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Ove si ritenga opportuno fornire nuove informazioni di cui si è avuta conoscenza o conoscere gli esiti dell'istruttoria, è comunque possibile aprire una nuova segnalazione.

Segnalazione orale

La segnalazione può essere effettuata anche oralmente tramite il sistema di registrazione vocale disponibile nella medesima piattaforma online <https://isidorocappi.whistletech.online>

Istituto per Anziani "Isidoro Cappi" ONLUS Via Cappi I., 34, Poggio Rusco (MN)	Rev. 0
WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	Pagina 5 di 7

E' possibile richiedere anche un incontro diretto con l'OdV.

9. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo il "segnalante" e il "segnalato" sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal "segnalante" di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. Il canale di Segnalazione è dotato di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard di cui all'art. 32 GDPR. L'accesso al Portale è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del Segnalante che intende rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al Portale (indirizzo IP). L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

9.1. Ricevimento e gestione delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma vengono registrate ed elaborate dalle persone autorizzate dell'Organismo deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni.

L'OdV prende, quindi, in carico la segnalazione e svolge una prima valutazione volta a determinare se la segnalazione sia manifestamente infondata. Si intendono manifestamente infondate tutte le segnalazioni relative a situazioni personali che non hanno nessuna attinenza al contesto lavorativo. È cura dello stesso Organismo comunicare al segnalante la manifesta infondatezza della segnalazione, nel termine di 30 giorni dall'avviso di ricevimento.

Le segnalazioni non manifestamente infondate vengono successivamente esaminate.

La gestione delle segnalazioni di questo tipo non richiede il coinvolgimento a priori di un comitato aziendale, ma viene esaminata dalle persone autorizzate dell'Organismo preposto. Solo qualora dall'esame della segnalazione emerga la necessità di richiedere approfondimenti a specifiche funzioni aziendali, l'Organismo assegna la segnalazione ad un membro dell'Ufficio competente, avendo cura di garantire sempre la riservatezza e l'anonimato, salvo consenso esplicito dell'interessato a rivelare la propria identità. Il soggetto assegnatario è soggetto ai medesimi obblighi e doveri di riservatezza dell'Organismo preposto alla gestione delle segnalazioni e viene da questo istruito e guidato nel tutelare i diritti del segnalante.

9.2. Riscontro della segnalazione

Nel termine di 3 mesi dall'invio della segnalazione, al segnalante deve essere fornito riscontro circa la presa in carico della segnalazione (compresa l'eventuale assegnazione), le eventuali azioni già poste in essere, le eventuali richieste di approfondimento o la risoluzione della violazione segnalata.

L'Organismo di Vigilanza deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni procederà, quindi, ad eseguire tutti gli approfondimenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, i dettagli della situazione segnalata e, ove possibile, le cause. A tal fine, attraverso la piattaforma potranno richiedere al segnalante di comunicare ulteriori informazioni in suo possesso in uno spirito collaborativo. In qualsiasi momento il segnalante può decidere di svelare la propria identità e richiedere o suggerire un incontro (a mezzo videochiamata o in presenza). Tuttavia, nella piattaforma deve in ogni caso essere tracciato lo storico delle informazioni fornite dal segnalante fino alla chiusura della segnalazione. Nel caso in cui il segnalante richieda un colloquio in presenza, l'Organismo preposto verbalizza l'incontro tramite apposito modulo e, previa sottoscrizione dello stesso da parte del segnalante, lo archivia nella piattaforma. Nel caso di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, il segnalante che non voglia rivelare la propria identità, non potrà sottoscrivere il verbale del colloquio che sarà archiviato nella piattaforma dalle persone autorizzate del suddetto Organismo.

9.3. Chiusura della segnalazione

Al termine di tutte le verifiche, l'Organismo deputato alla gestione delle segnalazioni comunica al segnalante la risoluzione della segnalazione e la chiusura della stessa.

Nella comunicazione devono essere indicate le azioni intraprese o i motivi che hanno supportato la decisione di non intraprendere alcuna azione.

Tutta la documentazione sarà conservata all'interno della piattaforma per il termine massimo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo i casi in cui sussista un diverso obbligo di legge.

Qualora il segnalante non si ritenga soddisfatto dell'esito della segnalazione, al ricorrere di determinate condizioni, potrà effettuare nuovamente la stessa segnalazione ai canali esterni descritti al paragrafo "canali esterni".

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- ❖ archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;
- ❖ archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;

Istituto per Anziani "Isidoro Cappi" ONLUS Via Cappi I., 34, Poggio Rusco (MN)	Rev. 0
WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	Pagina 6 di 7

- ❖ proposta di modifica al Modello 231 e/o al Codice Etico o ad altre procedure interne;
- ❖ proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- ❖ proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto sistema disciplinare sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura – nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave

9.4. Ritiro della segnalazione

In qualsiasi momento, purché prima della comunicazione di risoluzione della segnalazione, il Segnalante può decidere di ritirare la segnalazione dandone apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In tal caso, l'Organismo incaricato alla gestione delle segnalazioni, valutato lo stato di avanzamento della stessa, informerà il segnalante della completa cancellazione di tutti i dati e le comunicazioni afferenti alla segnalazione; oppure comunicherà la necessità di proseguire gli accertamenti. Questa ipotesi potrebbe verificarsi nel caso in cui sia già stato avviato un procedimento disciplinare, oppure i dati relativi alla segnalazione siano stati trasmessi all'Autorità competente. In ogni caso restano salve le tutele a favore del segnalante e delle persone menzionante nella segnalazione o altrimenti coinvolte.

10. TUTELE PREVISTE PER IL SEGNALANTE

Ogni segnalazione è estremamente confidenziale e, pertanto, viene gestita con la massima riservatezza nel pieno rispetto delle normative applicabili, anche relativamente alla tutela dei dati personali del segnalante. A tal proposito, si ricorda che è possibile effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.

Le misure a tutela del segnalante sono:

Divieto di ritorsioni. Il segnalante non potrà subire ritorsioni per il solo fatto della segnalazione. Per ritorsione s'intende:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tali tutele sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante; ad esempio:

- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (ad es.: il facilitatore potrebbe essere il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese o un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista, senza spendere la sigla sindacale);
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (ad es.: colleghi, ex-colleghi, collaboratori che abbiano un legame di parentela o uno

Istituto per Anziani "Isidoro Cappi" ONLUS Via Cappi I., 34, Poggio Rusco (MN)	Rev. 0
WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	Pagina 7 di 7

- stabile legame affettivo con il segnalante, in primis coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante);
- *Colleghi di lavoro del segnalante* che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - *Enti di proprietà* - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante (ad es.: imprese che forniscono beni o servizi per l'Ateneo nelle quali il segnalante è titolare di quote di partecipazione al capitale sociale).
 - *Enti presso i quali il segnalante lavora*;
 - *Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante* (ad es.: ove un dipendente di uno degli enti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio, segnali violazioni compiute, nell'ambito della gestione dello stesso servizio, da un ente associato).

Misure di sostegno: è istituito, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un elenco degli Enti del Terzo settore dal quale il segnalante può ricevere misure di sostegno quali: informazioni, assistenza e consulenza in forma gratuita;

Protezione dalle ritorsioni: possibilità di comunicazione all'ANAC delle ritorsioni subite dal segnalante.

11. CASI DI PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

12. CANALI ESTERNI

La Società garantisce la corretta gestione di tutte le segnalazioni indirizzate attraverso i canali interni messi a disposizione in favore di tutti i soggetti che potrebbero inoltrarle. Tuttavia, in conformità alla normativa, il canale interno di segnalazione non rappresenta l'unico mezzo idoneo ad attenzionare un evento o una condotta illecita con cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

12.1 Segnalazione esterna

A ricorrere di una delle seguenti condizioni, il segnalante può effettuare la segnalazione attraverso il canale informatico messo a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul proprio sito istituzionale (cosiddetta Segnalazione esterna):

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

In tal caso, la segnalazione non sarà gestita dalla Società, ma dall'Autorità stessa che agirà secondo i poteri conferitigli dalla legge ed, in particolare, dal Decreto Legislativo 24/2023.

12.2 Divulgazione pubblica

In via residuale, i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione coinvolto nella violazione stessa.

12.3 Denuncia all'Autorità Giudiziaria

In ogni caso il segnalante può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.